

Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 49

1. Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata in zone classificate sismiche con grado di sismicità $S= 12$ e $S= 9$, i massimali di spesa ammissibili a contributo spettante a norma della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementati del trenta per cento.